



Repubblica Italiana – Regione Siciliana
M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE DIDATTICA STATALE

Via G. Abbate, 16 – 94018 Troina (EN) - Tel. 0935/653671 - Fax.0935/657657

Sito web - <http://www.direzioneborgo.net>

e-mail- enee091002@istruzione.it – enee091002@pec.istruzione.it

C.F. 81001750868 C. M. ENEE091002

Comunicazione nr 75

Ai docenti della scuola
dell'infanzia-primaria
Alle famiglie
Al dsga
Sul sito web della scuola

Oggetto: certificazione medica per il rientro a scuola

Vista la Circolare esplicativa in materia di certificazione medica per assenza scolastica in caso di patologia non riconducibile a Sars- Cov-2.

Si rappresenta che nella Regione Sicilia, dal 01/04/2022, ovvero con la cessazione dello stato di emergenza nazionale, nel caso di patologia non riconducibile a Sars-Covid 19 devono ritenersi non più applicabili la circolare dell'Assessorato regionale alla Salute, nota prot. 33108/2020, e il Decreto interassessoriale dell'Assessorato alla Salute, d'intesa con l'Assessorato regionale all'Istruzione e alla Formazione Professionale, del 11/11/2020, n. 1019/2020, per la riammissione in classe degli alunni assenti, i quali, recependo il DM n.80/2020, prevedevano l'obbligo di certificazione medica per gli alunni della fascia di età 0-6 anni, per assenze superiori ai 3 giorni.

Pertanto, richiamato il Protocollo Anticovid del Ministero dell'Istruzione pubblicato nel mese di Settembre 2022, si rileva che per l'a.s. 2022/2023 debba tornare a trovare applicazione la normativa previgente all'emergenza, di cui all'art. 3 della L.R. 19/07/2019, n. 13, c.d. Collegato al DDL n. 476, rubricato "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale", che di seguito si riporta: *"Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica, di cui all'articolo 42, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, si applica per assenze di durata superiore ai dieci giorni, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica"*.

Dunque, allo stato degli atti, per l'a.s. 2022/2023, nelle scuole della Regione Sicilia, **l'obbligo di presentazione di certificazione medica si applica solo per assenze di durata superiore a 10 giorni**, venendo meno la differenziazione operata con il sopra citato DA. del 11.11.2020 tra scuola dell'Infanzia e scuole di altri ordini.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Angela Santangelo

(Firma autografa sostituita a stampa ai sensi dell'art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93)